

COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO

Provincia di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	2
Del	29.04.2015

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

L'anno 2015 il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 19,40 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il consiglio comunale, in sessione ordinaria, previa regolare convocazione, nelle forme prescritte dalla legge e dallo statuto comunale, con appositi avvisi notificati a mezzo messo comunale ai singoli consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.	N.	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	ANTONIO RUSSO (sindaco)	X		12	VALERIO CATAPANO	X	
2	JESSICA ROMITO	X		13	ANTONIO BOSONE		X
3	MICHELE RAINONE	X		14	AGOSTINO TORINO		X
4	GIUSEPPINA PARISI	X		15	LUISA BIFULCO		X
5	MARIAGRAZIA NAPPI	X		16	SILVANA NAPPI		X
6	ORNELLA MANZI	X		17	ANDREA D'ALIA		X
7	CARMINE ALLOCCA	X					
8	SALVATORE IERVOLINO	X					
9	GIOVANNI COZZOLINO	X					
10	CARMINE CASTALDO TUCCILLO	X					
11	VALENTINA SOMMESE	X			TOTALE	12	05

Partecipa alla seduta, con funzioni di segretario verbalizzante, la dott.ssa Rosa Riccardo, Segretario Generale.

Il Presidente del Consiglio dott. Michele Rainone, passa al secondo punto all'ordine del giorno concernente "Approvazione nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale" ed evidenzia che nelle giustificazioni addotte dalla minoranza nella lettera di protesta vi è anche la mancata nomina delle commissioni consiliari; a tal proposito va precisato che il Consiglio Comunale all'unanimità con una precedente deliberazione aveva deciso di modificare prima il regolamento per il funzionamento del consiglio e poi nominare le commissioni.

Chiesta ed ottenuta la parola interviene il **consigliere Cozzolino Giovanni** il quale evidenzia che nel regolamento da approvare stasera nell'articolo relativo alle commissioni consiliari permanenti non si evince quale commissione tra quelle costituite si occuperà dell'ambiente pertanto propone di costituire la commissione Urbanistica - Lavori pubblici e Ambiente e non solo Urbanistica e Lavori pubblici

Il Presidente, quindi invita i Consiglieri a procedere alla votazione in forma palese per approvare la proposta di modifica del consigliere Cozzolino e precisamente che la commissione Urbanistica e Lavori Pubblici diventi Urbanistica - Lavori pubblici e Ambiente.

Presenti n° 12

Assenti n° 5

Voti favorevoli n° 12

Il Presidente, quindi fatto rilevare che in riferimento all'approvazione del Regolamento in oggetto non vi sono richieste di intervento, invita i Consiglieri a procedere alla votazione in forma palese per approvare la proposta deliberativa di che trattasi con la modifica proposta dal consigliere Cozzolino.

Presenti n° 12

Assenti n° 5

Voti favorevoli n° 12

Il Presidente dichiara che la proposta deliberativa di che trattasi è stata approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- è vigente, ai fini dell'organizzazione dell'attività del Consiglio Comunale, il Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari approvato con deliberazione C.C. n. 50 del 22/12/1999;

- con deliberazione C.C. n. 10 del 23.07.2012 è stato approvato il nuovo Statuto Comunale pubblicato sul BURC n. 56 del 10.09.2012;

- si rende necessario procedere all'adozione di un nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari per dare allo stesso una più organica articolazione e soprattutto coordinarlo con le nuove disposizioni statutarie;

- con deliberazione n. 14 del 6.08.2014 ad oggetto “Nomina Commissioni Consiliari” è stato stabilito di rinviare il punto all’ordine del giorno al fine di poter procedere preliminarmente alla modifica del regolamento del consiglio comunale nel senso di accorpate le attuali quattro commissioni permanenti prevedendo cinque membri in ogni commissione per garantire la rappresentatività di tutti i gruppi consiliari;

RILEVATA inoltre la necessità di adeguare il predetto regolamento all’evoluzione normativa nel frattempo intervenuta.

VISTO il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale composto di n. 57 articoli allegato al presente atto

PRESO ATTO che nel sopra citato regolamento è stato disciplinato anche il funzionamento delle Commissioni Consiliari al capo V “Gruppi consiliari e Commissioni Consiliari”;

VISTO in particolare il comma 2, dell’art.38 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267, che indica le materie oggetto di disciplina del regolamento per il funzionamento dei consigli comunali;

VISTO il vigente Statuto;

VISTO l’art.42 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Segretario Generale per la regolarità tecnica espresso sulla presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con Voti n. 12 favorevoli su n. 12 presenti e votanti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa.

- 1) Di approvare il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale costituito da n. 57 articoli ed allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che il presente Regolamento è pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni ed entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione all’albo pretorio della deliberazione di approvazione.
- 3) Di dichiarare, che con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, è espressamente abrogato il Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari approvato con deliberazione C.C. n. 50 del 22/12/1999.
- 4) Di dare atto che una copia del presente Regolamento sarà consegnata a ciascun Consigliere Comunale.
- 5) Di stabilire che un esemplare dello stesso viene depositato negli Uffici della Segreteria Comunale a disposizione dei cittadini che, a richiesta e a proprie spese, possono ottenerne copia, nonché di provvedere alla sua pubblicazione per pubblicità notizia sul sito istituzionale dell’ente.

COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO

(PROVINCIA DI NAPOLI)

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

San Gennaro Vesuviano, 23/4/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Rosa Riccardo



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rosa Riccardo', written over the typed name.



COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO
PROVINCIA DI NAPOLI

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. DEL

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I Disposizioni preliminari e generali		CAPO IV Consiglieri comunali
1	Oggetto del regolamento.	39	Diritti dei consiglieri.
2	Luogo delle adunanze consiliari.	40	Mozioni.
3	Funzioni rappresentative.	41	Interpellanze.
4	Presidenza.	42	Interrogazioni.
5	Compiti e poteri del presidente.	43	Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.
6	Decadenza dalla carica di presidente del consiglio comunale.		
	CAPO II Convocazione e funzionamento del Consiglio Comunale		CAPO V Gruppi consiliari Commissioni consiliari
7	Distinzione delle sedute - Definizioni.	44	Costituzione dei gruppi consiliari.
8	Convocazione del consiglio comunale.	45	Conferenze dei capigruppo.
9	Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione- Modalità e termini.	46	Commissioni consiliari permanenti
10	Ordine del giorno.	47	Insedimento
11	Deposito degli atti per la consultazione.	48	Il presidente e il vicepresidente della commissione permanente
12	Disciplina delle adunanze.	49	Convocazione
13	Persone ammesse nella sala delle adunanze	50	Validità delle sedute
14	Segreteria dell'adunanza.	51	Verbale dell'adunanza
15	Scrutatori - Nomina - Funzioni	52	Assegnazione affari
16	Dei posti e degli interventi.	53	Indagini conoscitive
17	Ordine dei lavori - Sedute deserte.	54	Costituzione di commissioni speciali.
18	Inizio dei lavori.		
19	Comportamento dei consiglieri.		CAPO VI Disposizioni finali
20	Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.	55	Pubblicità del regolamento.
21	Fatto personale.	56	Diffusione del presente regolamento.
22	Pregiudiziali e sospensive.	57	Entrata in vigore.
23	Partecipazione dell'assessore non consigliere.		
24	Adunanze aperte.		
25	Chiusura della discussione.		
26	Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.		
27	Sistemi di votazione.		
28	Ordine della discussione e della votazione.		
29	Annullamento e rinnovazione della votazione.		
30	Interventi nel corso della votazione.		
31	Mozioni d'ordine.		
32	Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.		
33	Dichiarazioni di voto.		
34	Computo della maggioranza.		
	CAPO III Dei verbali delle sedute		
35	Verbale delle sedute - Contenuto e firma.		
36	Approvazione del verbale della precedente seduta.		
37	Comunicazione delle decisioni del consiglio.		
38	Registrazioni audiovisive.		

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del consiglio comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in attuazione del D. Lgs. 18.08.200 n. 267 (Testo Unico Enti locali) e della specifica normativa prevista dallo Statuto.

Art. 2 - Luogo delle adunanze consiliari.

1. Il consiglio comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala sita nella casa comunale.
2. Il Presidente del consiglio, sentiti i capigruppo consiliari, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi, di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.
3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio del comune.
4. All'esterno del luogo di riunione dovranno essere esposte la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea.
5. L'utilizzo dei locali dell'aula consiliare deve essere autorizzato dal Presidente del consiglio comunale o dal Sindaco.

Art. 3 - Funzioni rappresentative.

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale, nonché a quelle cui l'amministrazione comunale aderisce.
2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.
3. La delegazione viene costituita dal presidente del consiglio, sentiti i capigruppo.

Art. 4 - Presidenza.

1. La presidenza delle sedute del consiglio comunale è assunta da un consigliere eletto in seno all'organo nella prima seduta.
2. Viene eletto presidente del consiglio comunale il consigliere che riporta nella prima votazione un minimo di voti pari ai 2/3 dei consiglieri assegnati, in caso di esito negativo, si procede con successive votazioni e il presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. In caso di assenza o impedimento del presidente, la presidenza è assunta dal vicepresidente, o in mancanza dal Sindaco.

Art. 5 - Compiti e poteri del presidente.

1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Il presidente provvede al funzionamento dell'assemblea e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilire il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.

Art. 6 – Decadenza dalla carica di Presidente del consiglio comunale

1. Il presidente del consiglio comunale cessa dalla funzione per dimissioni, impedimento permanente o decesso.
2. Inoltre la decadenza dalla carica è disposta dal consiglio comunale a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri in carica e votata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri.
3. La mozione di sfiducia può essere presentata ai sensi dell'art. 12 comma 4 dello statuto per gravi motivi, che determinino l'incapacità di mantenere un'azione presidenziale super partes che sia ispirata ad imparzialità, traducendosi in comportamenti parziali ispirati da protagonismo individuale, faziosità, partigianeria o che comunque compromettano il ruolo di garanzia del presidente del consiglio
4. In tutti i casi di decadenza dalla carica, le funzioni di presidente sono assunte dal vicepresidente, o in mancanza dal Sindaco, fino all'elezione del nuovo presidente.

CAPO II CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7 - Distinzione delle sedute - Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie - straordinarie - urgenti - di prima convocazione - di seconda convocazione - pubbliche e segrete.

2. **Sedute ordinarie - sedute straordinarie:** Sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione. Sono straordinarie tutte le altre.

3. **Sedute urgenti:** Sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il presidente del consiglio, nell'avviso di convocazione, dovrà motivare l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti del detto requisito.

4. **Sedute di prima e di seconda convocazione:** Nelle sedute di prima convocazione il consiglio non può deliberare se non intervengono almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati, senza computare il sindaco. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare il sindaco. La seduta che segue ad una prima, iniziata con la presenza del numero legale dei consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero legale è pur essa di seconda convocazione per gli argomenti rimasti da trattare nella prima.

5. **Sedute pubbliche e segrete:** di norma, le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento

delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula.

Art. 8 - Convocazione del consiglio comunale.

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente del consiglio. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del presidente, la convocazione viene effettuata dal vicepresidente, qualora eletto. In caso di assenza di entrambi dal Sindaco.
2. Il Consiglio si riunisce:
 - Su determinazione dello stesso presidente
 - Su richiesta del sindaco
 - Su richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri comunali
3. Le richieste di convocazione devono contenere l'indicazione precisa degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
4. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, fatta salva la verifica in ordine alla sussistenza della competenza del consiglio comunale

Art. 9 - Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione - Modalità e termini.

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato, a mezzo del messo comunale, al domicilio dei Consiglieri:

- a) per le convocazioni ordinarie, cinque giorni;
- b) per le convocazioni straordinarie, tre giorni;

interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione. Per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione. Nei termini di cui al presente comma sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario, non computando a tal fine il "dies a quo" né il "dies ad quem".

Quando l'avviso notificato per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il presidente del consiglio è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, è stata dichiarata deserta.

E' previsto altresì che l'avviso di convocazione possa essere comunicato ai consiglieri attraverso posta elettronica certificata (pec).

2. Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio del comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.

3. In mancanza della designazione di cui al precedente comma 2, la segreteria provvede alla notifica della convocazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

4. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.

5. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'albo pretorio e negli altri luoghi consueti.

6. Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità il presidente disporrà l'affissione di appositi manifesti.

Art. 10 - Ordine del giorno.

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del consiglio ed è compilato dal presidente, di concerto con il sindaco, in modo che i consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.

2. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del consiglio e con l'assenso di questo.

3. All'ordine del giorno già diramato possono essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al precedente articolo 9.

Art. 11 - Deposito degli atti per la consultazione.

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'art. 49 del T.U. del 18 agosto 2000, n.267, ad esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo e corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno il giorno precedente all'adunanza, se trattasi di seduta straordinaria e almeno due giorni prima nel caso di seduta ordinaria. Gli atti relativi alle sedute di urgenza sono depositati il giorno dell'adunanza.

2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio di segreteria del Comune.

3. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.

4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

Art. 12 - Disciplina delle adunanze.

1. I poteri necessari per garantire l'ordine pubblico nella sala consiliare spettano al consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal presidente.

2. Il presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.

3. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare alla polizia municipale, di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.

4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso, per tutta la durata dell'adunanza.

5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 13 - Persone ammesse nella sala delle adunanze - Comportamento del pubblico.

1. Poiché, di massima, le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.

2. Nessuna persona estranea al consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al segretario, agli impiegati, alla polizia municipale ed agli inservienti addetti al servizio, potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del presidente, delle materie in trattazione.

3. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai consiglieri, ma separato da questi.

4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i consiglieri.

5. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

Art. 14 - Segreteria dell'adunanza.

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di statuto.

3. Il segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del comune.

4. Il segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, esegue l'appello nominale, coadiuva il presidente per il regolare andamento dei lavori del consiglio comunale.

5. Nel caso in cui il segretario comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario per il solo detto argomento, saranno svolte da un consigliere comunale designato dal Presidente.

Art. 15 - Scrutatori - Nomina - Funzioni.

1. Dichiarata aperta la seduta il presidente designa 3 consiglieri alle funzioni di scrutatori - ricognitori di voti - con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento e la proclamazione dei relativi risultati.

2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.

3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del consiglio comunale.

4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

Art. 16 - Dei posti e degli interventi.

1. I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal presidente, sentita la conferenza dei capigruppo. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, salvo che il presidente dia loro facoltà di parlare seduti, rivolti al presidente e ai consiglieri.

2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi.

Art. 17 - Ordine dei lavori - Sedute deserte.

1. I lavori del consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale.

2. Se, trascorsa un'ora, non sarà raggiunto il numero legale, il presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei consiglieri assenti giustificati.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio della seduta, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione
5. I consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il presidente per le conseguenti determinazioni.

4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti. Alla ripresa dei lavori viene effettuata la ripetizione dell'appello. Nel caso che all'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza il presidente dichiara deserta la seduta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

Art. 18 - Inizio dei lavori.

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del presidente che gli interventi dei consiglieri dovranno essere contenuti, di norma, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.

2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza.

Art. 19 - Comportamento dei Consiglieri.

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

2. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il presidente lo richiama.

3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese.

Art. 20 - Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.

1. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.

2. Lo statuto disciplina l'istituto della decadenza dei consiglieri per assenze non giustificate.

Art. 21 - Fatto personale.

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.

2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal presidente.

3. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il presidente decide se il fatto sussiste o meno.

4. Se la decisione del presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.

5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 22 - Pregiudiziali e sospensive.

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il consiglio decide con votazione palese.

4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Art. 23 - Partecipazione dell'Assessore non consigliere.

1. Gli assessori non consiglieri partecipano alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione.

2. La sua partecipazione alle adunanze del consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

Art. 24 - Adunanze aperte.

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il presidente, sentito il sindaco e la conferenza dei capigruppo, indice adunanze consiliari aperte.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.

3. In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni.

Art. 25 - Chiusura della discussione.

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro consigliere chieda di parlare, il presidente dichiara chiusa la discussione.

2. Resta salvo, se richiesto da qualsiasi consigliere, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando si tratti di proposta composta di diversi articoli o parti, e quando la proposta stessa non venga integralmente esclusa, rinviata o respinta.

3. Qualora la chiusura della discussione venga proposta da almeno 3 consiglieri, il presidente la pone in votazione per alzata di mano. Se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non oltre 5 minuti ciascuno.

4. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 3 minuti.

5. La discussione si conclude con la votazione.

Art. 26 - Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il presidente dichiara sciolta la seduta.

2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il presidente sospende la seduta.

3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal presidente.

4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

Art. 27 - Sistemi di votazione.

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta, o per alzata di mano.

2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata, solo quando la legge, lo statuto o il regolamento, espressamente lo prescrivono.

3. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedano almeno 4 consiglieri. Per questa votazione il presidente indica il significato del "sì" e del "no", il segretario fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti ed il presidente proclama l'esito. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

4. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

Art. 28 - Ordine della discussione e della votazione.

1. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:

a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;

b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;

c) l'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa in discussione;

d) gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del consiglio riguardo al merito del provvedimento, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;

e) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;

f) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno 4 consiglieri;

g) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

2. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

Art. 29 - Annullamento e rinnovazione della votazione.

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.

2. L'irregolarità può essere accertata dal presidente ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al presidente.

Art. 30 - Interventi nel corso della votazione.

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 31 - Mozioni d'ordine.

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale al presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più consiglieri.

2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.

3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di 3 minuti ciascuno.

4. Il presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art. 32 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.

2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal consiglio sull'argomento nel corso della seduta.

3. Il presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il presidente consulta il consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 33 - Dichiarazioni di voto.

1. Prima della votazione anche segreta, ogni consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.

2. Ciascun consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al comune.

3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun consigliere i 2 minuti.

Art. 34 - Computo della maggioranza.

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.

2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.

5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del consiglio

CAPO III DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 35 - Verbale delle sedute - Contenuto e firma.

1. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.

3. Nei verbali deve infine far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.

4. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:

a) ingiuriose;

b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;

c) di protesta contro i provvedimenti adottati.

5. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri consiglieri: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.

6. Ogni consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.

7. I verbali sono sottoscritti dal presidente della seduta e dal segretario.

Art. 36 - Approvazione del verbale della precedente seduta.

1. Il presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.

2. Il consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato a disposizione dei consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.

3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.

4. Quando sul verbale siano proposte rettifiche, queste, qualora il presidente lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.

5. L'approvazione del verbale ha luogo per alzata di mano in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.

6. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come al precedente comma 2, ne dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto.

L'approvazione sarà fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

Art. 37 - Comunicazione delle decisioni del consiglio.

1. L'ufficio segreteria dovrà comunicare le decisioni adottate dal consiglio comunale ai responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.

Art. 38 - RegISTRAZIONI AUDIOVISIVE.

1. È facoltà del presidente del consiglio disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo ai fini della sola attività documentale istituzionale. È tassativamente vietata ogni attività di registrazione, sotto forma di audio e video, aventi finalità di carattere privato. È facoltà del presidente nel caso di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma di disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, avvalendosi della forza pubblica.

CAPO IV CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 39 - Diritti dei Consiglieri.

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di interesse della comunità locale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.

2. Ogni consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del comune e fare raccomandazioni.

3. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

4. Ogni consigliere ha altresì diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo.

Art. 40 - Mozioni.

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del sindaco o della giunta comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'amministrazione.

2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla loro presentazione. Questa deve aver luogo entro 20 giorni quando sia sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al comune e contenga la domanda di convocazione del consiglio.

3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 10 minuti ed ha 3 minuti per la replica.

Art. 41 - Interpellanze.

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del sindaco o degli assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.

2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

Art. 42 - Interrogazioni.

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.

2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al sindaco o a un assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

3. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

4. Il sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:

- a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 20 giorni dal ricevimento;
- b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio;
- c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

Art. 43 - Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.

2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dal presidente, eventualmente sentiti i capigruppo consiliari

CAPO V GRUPPI CONSILIARI COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 44 - Costituzione dei gruppi consiliari.

1. La costituzione dei gruppi consiliari è disciplinata dallo statuto.

2. In caso di assenza del capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un consigliere designato dai componenti presenti.

Art. 45 - Conferenza dei capigruppo.

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del presidente del consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del consiglio.
2. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal consiglio comunale, con apposite deliberazioni.
3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci.
4. Alla riunione partecipa il Segretario comunale o un dipendente comunale delegato ed assistono i funzionari comunali richiesti dal presidente.
5. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.
6. Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei capigruppo, la giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei consiglieri che degli stessi fanno parte.
7. Delle riunioni della conferenza dei capigruppo, a cura del segretario comunale o di un funzionario dallo stesso designato, viene redatto verbale.

Art. 46 - Commissioni consiliari permanenti

1. Sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti, quali organismi interni del Consiglio con funzioni referenti e consultive:
 - **Bilancio e Programmazione economica**
 - **Attività produttive**
 - **Urbanistica - Lavori Pubblici e Ambiente**
 - **Sport, cultura e pubblica istruzione**
 - **Trasparenza**
2. Ogni commissione è composta da n. 5 consiglieri comunali
3. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono nominate dal Consiglio con criterio proporzionale alla rappresentatività dei Gruppi Consiliari. Le Commissioni eleggono all'atto dell'insediamento e al loro interno, con voto a maggioranza dei componenti, il Presidente e il Vice- Presidente con funzioni vicarie.
4. Le Commissioni Consiliari Permanenti durano in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale.

Art. 47 - Insediamento

1. Resa esecutiva la delibera di elezione delle rispettive commissioni e, comunque, entro quindici giorni dalla medesima, il Presidente del Consiglio Comunale, con avviso scritto, da recapitarsi al domicilio dei singoli componenti, provvede alla convocazione per:
 - a) l'insediamento della Commissione;
 - b) la nomina del Presidente;
 - c) la nomina del Vice Presidente.
2. La seduta di insediamento è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, il quale, senza diritto di voto, indica alla commissione l'ordine dei lavori da svolgere.
3. L'elezione del Presidente e quella del Vice Presidente avvengono, in seno ad ogni singola Commissione, con un'unica votazione a scrutinio segreto. Ogni Consigliere-Commissario può

esprimere una sola preferenza. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 48 - Il Presidente della Commissione Consiliare Permanente e il Vice Presidente

1. Il Presidente della Commissione Consiliare Permanente presiede la Commissione e assicura il buon andamento dei lavori; predispone l'ordine del giorno, convoca la Commissione, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, dà la parola, modera la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni, controlla e proclama i risultati, fa osservare il Regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente mantiene un comportamento imparziale, intervenendo a difesa delle prerogative della Commissione e dei diritti dei singoli consiglieri. Il Presidente ha facoltà di svolgere una relazione illustrativa in Consiglio Comunale, anche su mandato della Commissione stessa.
2. Il Vice-Presidente collabora con il Presidente nella direzione dei lavori della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di sua assenza o di impedimento. In caso di assenza od impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti .

Art. 49 - Convocazione

1. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto, da recapitarsi, anche mediante sistemi telematici di posta elettronica certificata, al domicilio di ogni componente eletto, almeno tre giorni prima della seduta. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Assessore competente per materia.
2. L'avviso di convocazione è pubblicato all'Albo Pretorio nei giorni precedenti la convocazione, e contiene l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta.
3. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente della Commissione Consiliare Permanente (o dal Vice Presidente in caso di impedimento del primo) o per determinazione autonoma della stessa, o su richiesta scritta, depositata presso la Segreteria del Comune e, a cura della stessa, notificata al Presidente della Commissione o, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente:
 - a) del Sindaco;
 - b) del Presidente del Consiglio Comunale;
 - c) di 1/3 dei componenti la Commissione;
 - d) dell' Assessore competente per materia;
 - e) di 1/5 dei consiglieri comunali.
4. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma precedente, il Presidente della Commissione Consiliare Permanente è tenuto a convocare la Commissione entro dieci giorni dalla richiesta.
5. Le Commissioni non possono essere riunite in contemporanea con il Consiglio Comunale.
6. In casi di urgenza e per gravi motivi l'avviso di convocazione può essere effettuato anche entro 24 ore. In questa evenienza, l'avviso può essere effettuato anche per via telefonica, fax, telegrafica.

Art. 50 - Validità delle sedute

1. Le sedute delle Commissioni sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti, in prima convocazione. In seconda convocazione, che deve essere tenuta almeno nelle successive 24 ore, quando sono presenti almeno due Consiglieri.
2. Le decisioni sono valide quando la proposta ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
3. Nel caso di parità di voti la proposta è respinta.
4. Gli astenuti si calcolano ai fini dei presenti, ma non si calcolano quali votanti.
5. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione della stessa Commissione, non venga, di volta in volta, diversamente stabilito.
6. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di singole persone.

Art. 51 - Verbale dell'adunanza - Segretario della Commissione

1. Il verbale delle adunanze documenta la volontà espressa dalle Commissioni Consiliari. Alla sua redazione provvede un dipendente comunale facente funzioni di Segretario individuato dal Responsabile del servizio amministrativo.
2. Il verbale costituisce il resoconto dell'andamento della seduta della Commissione e riporta i punti principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni ed il numero di voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo in forma riassuntiva, con la massima chiarezza possibile, i concetti espressi. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale.
3. I verbali delle riunioni, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 52. - Assegnazione affari

1. Il Sindaco e/o il Presidente del Consiglio Comunale assegnano alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui si ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni dieci dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco e/o il Presidente del Consiglio Comunale possono fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato senza che la Commissione esprima il richiesto parere, il provvedimento si intende adottato con parere favorevole.

Art. 53 - Indagini conoscitive

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive su argomenti sottoposti alle loro competenze. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari

degli Uffici comunali, nonché degli Amministratori e dei Dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno, inoltre, facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 54 - Costituzione di commissioni speciali.

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste, secondo le disposizioni previste dall'art. 18 dello statuto.
2. Le Commissioni sono formate da un minimo di tre consiglieri comunali
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale.

**CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 55 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell'aula consiliare, a disposizione del pubblico, durante le sedute.

Art. 56 - Diffusione del presente regolamento.

1. Copia del presente regolamento sarà pubblicata sul sito istituzionale del comune e consegnata a tutti i consiglieri comunali nonché a tutti i responsabili dei servizi.


Art. 57 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

Il presente regolamento:

- È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del
- Con atto n.;
- È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
- Al
- È entrato in vigore il

Data




Timbro

Il Segretario Comunale


.....

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Dott. Michele Rainone



Il Segretario Generale
dott.ssa Rosa Riccardo



Certificato di pubblicazione
(art.124, comma 1, d.lgs. 18.8.2000, n.267)

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune, per restarvi per 15 giorni consecutivi, a partire dal 07 MAG. 2015

San Gennaro Vesuviano, 07 MAG. 2015

Il responsabile dell'albo pretorio

Si attesta

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____,

siccome dichiarata immediatamente eseguibile, ex art.134, comma 4, d.lgs. 18.8.2000, n.267;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ex art.134, comma 3, d.lgs. 18.8.2000, n.267;

San Gennaro Vesuviano, _____

Il Segretario Generale
dott.ssa Rosa Riccardo

Si attesta

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 07 MAG. 2015

San Gennaro Vesuviano, 07 MAG. 2015

Il responsabile dell'albo pretorio

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE

Copia della presente deliberazione viene ricevuta in data odierna dal sottoscritto con onere della relativa procedura attuativa.

San Gennaro Vesuviano li _____

Il Responsabile
